



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 4 aprile 2020

Sospensione mutui prima casa COVID-19

Publicato in GU n. 82 del 28 marzo il regolamento per i mutui prima casa.

Estesa l'operatività del Fondo di solidarietà adesso accessibile anche:

ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;

ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo di Solidarietà non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) ed è stato previsto che il Fondo di Solidarietà sopporti il **50% degli interessi** che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo occorre presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo, a condizione che sia stata presentata la documentazione necessaria.

L'art. **54 del DL 18/2020** ha esteso la platea dei beneficiari e consente, per i rimanenti 9 mesi del 2020, la possibilità di chiedere una sospensione per 18 mesi anche se ci sono stati precedenti allungamenti del mutuo, purché le rate siano già riprese da almeno tre mesi.